

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEGLI ORTI COMUNALI A FAVORE DI CITTADINI PENSIONATI

Approvato con Delibera di Giunta del 3 novembre 2015 n. 88

Art. 1

I Lotti di terreno da destinarsi a coltivazione ortiva sono di proprietà del Comune e vengono assegnati in gestione, in forma di comodato gratuito, a pensionati residenti nel Comune. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che dispongono a qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile pubblico o privato intestato al richiedente o al coniuge o convivente more uxorio o familiare convivente, o svolgono attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti a familiari o a terzi, posti nel territorio del Comune di Forlimpopoli e nei Comuni limitrofi.

Potranno essere prese in considerazione, in via del tutto eccezionale e previa adeguata motivazione, assegnazioni nei confronti di soggetti non pensionati.

Art. 2

Gli assegnatari non possono subaffittare gli orti né concederli in uso a terzi.

Art. 3

L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario. Possono contribuire ai lavori i familiari solo in caso di assenza temporanea dello stesso assegnatario per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, previa segnalazione scritta. Scaduto tale termine l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della concessione.

Art. 4

Ogni nucleo familiare, anche con più anziani, può avere in gestione un solo orto.

Art. 5

In caso di decesso o rinuncia del conduttore dell'orto questo potrà essere assegnato ad altro componente anziano del nucleo familiare che ne faccia richiesta.

Art. 6

E' fatto divieto di costruzione negli orti assegnati di capanni, recinzioni e di qualsiasi altra costruzione anche precaria. Ogni assegnatario è tenuto a rispettare scrupolosamente i confini del lotto di terreno assegnatogli e delimitato da appositi paletti. E' assolutamente vietato l'utilizzo improprio degli spazi comuni.

Art. 7

L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono per un periodo superiore a mesi 3 senza giustificato motivo, viene considerato rinunciatario e il Comune potrà disporre la revoca della assegnazione.

Art. 8

Gli assegnatari sono tenuti alla pulizia vicino al proprio orto e nell'area intorno al ricovero attrezzi.

Art. 9

E' fatto divieto di allevare e portare animali dentro gli orti e di entrare nell'area con veicoli a motore.

Art. 10

Nessun rimborso e nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune all'anziano in caso di revoca o rinuncia della assegnazione, come pure nessun addebito potrà essere rivendicato dagli assegnatari o da terzi per qualsiasi motivo derivante dalla conduzione dell'orto assegnato in comodato.

Art. 11

Il comodato viene costituito secondo quanto previsto dall'art. 1809 del codice Civile. Pertanto, in caso di necessità, l'assegnatario è obbligato a riconsegnare il terreno a semplice richiesta del Comune senza pretendere alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 12

Viene istituito un Comitato Anziani nominato dalla Giunta Municipale che resta in carica per la durata del mandato dell'organo nominante, secondo la seguente composizione:

- Sindaco o suo delegato; Presidente;
- 3 componenti segnalati dai Sindacati confederali dei pensionati;
- 3 componenti eletti dagli assegnatari di cui 1 facente le funzioni di Vice Presidente;

Svolge le seguenti funzioni:

- 1) prende atto della procedura per l'assegnazione dei posti;
- 2) segnala all'Amministrazione Comunale eventuali inadempienze o irregolarità;
- 3) avanza proposte e suggerimenti per il successo dell'iniziativa.

Art. 13

Nel caso di nuove realizzazioni di lotti di terreno adibiti ad orti in aggiunta oltre all'attuale dotazione di n. 60 l'Amministrazione Comunale con specifico bando rende nota la possibilità di ottenere in comodato gli orti.

Art. 14

E' possibile presentare la domanda per l'assegnazione di un orto in ogni momento dell'anno. In presenza di lotti liberi, con periodicità trimestrale, sulla base delle richieste pervenute e dei criteri di cui all'art. 12 del regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 48 del 30.11.2011, il Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport definisce la graduatoria e assegna gli orti disponibili.

Art. 16

L'accesso ai fondi è consentito in ogni stagione dall'alba al tramonto.

L'acqua, fornita gratuitamente dal Comune, può essere utilizzata unicamente per innaffiare l'orto assegnato.

L'Amministrazione Comunale garantisce uno spazio per il ricovero degli attrezzi

Art. 17

L'assegnatario deve curare in armonia con i confinanti i passaggi comuni per accedere all'orto assegnato ed ogni altra modalità organizzativa relativa ai diversi orti.

Art. 18

E' fatto divieto di usare antiparassitari dannosi alla salute. La concimazione deve avvenire con prodotti non nocivi e in maniera tale da evitare la diffusione di odori sgradevoli e garantire il rispetto delle elementari norme igieniche. E' vietato piantare alberi, anche da frutto, che possano ombreggiare l'orto del vicino; al fine di evitare la proliferazione di insetti nocivi (in particolare zanzare tigre) è fatto divieto di lasciare depositi di acqua stagnante.

Art. 19

Nel caso di mancata osservazione delle norme previste dal presente Disciplinare il Comune provvede con una prima diffida segnalando la violazione della norma. In caso di recidiva all'Assegnatario viene revocato l'orto.